COMUNE DI MATERA

Rep. n. -----

Contratto di affidamento del servizio di diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale di Matera, per a durata di due anni.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, addì del mese di, in Matera e presso la
Sede Comunale, sita in Via Aldo Moro, innanzi a me, Dott.ssa ETTORRE
Maria Angela, Segretario Generale del Comune di Matera, autorizzata al
rogito dei contratti in cui è parte l'Ente, ai sensi dell'Art. 97, comma 4, lettera
c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i
Signori:
1), nato a il, il quale dichiara di agire esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI MATERA (Codice Fiscale
80002870774) che legalmente rappresenta a norma del D.Lgs. n. 267/2000 e
del vigente Statuto Comunale nella sua qualità di Dirigente del Settore Opere
Pubbliche, giusta Decreto Sindacale Prot. n. 2382/2021 dell'11/05/2021; di
seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";
2) - Il sig, nato a il ed residente in alla via,
nella sua qualità di e Legale rappresentante della Impresa, con
sede legale in; codice fiscale, partita I.V.A. e numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese di; numero di iscrizione nel
Repertorio Economico Amministrativo:; che agisce quale impresa
appaltatrice in forma singola;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

Io Segretario Comunale sono certa della identità personale, qualifica e poteri dei costituiti, i quali stipulano il presente atto d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciando all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO:

- Che con Determinazione dirigenziale RCG. n. 1988/2022 del 03.08.2022
 (n.DetSet 214/2022 del 02.08.2022):
- a)- sono stati approvati il capitolato speciale di appalto ed il D.U.V.R.I. relativi
 al servizio di diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale di
 Matera, per a durata di due anni, nei quali è riportato il sottostante quadro economico:
- A)- Servizi: Euro 37.050,00 (trentasettemilacinquantavirgolazerozero) così distinti:
- A1)- Servizi (soggetti a ribasso): Euro 36.000,00 (trentaseimilavirgolazerozero);
- A2)- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro **1.050,00** (millecinquantavirgolazerozero);
- **B)-** spese di pubblicazione: Euro **2.000,00** (duemilavirgolazerozero);
- C)- Totale complessivo: Euro 39.050,00;
- **b)** è stato stabilito di procedere all'appalto del suddetto servizio mediante procedura aperta da esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 -comma 4 del D.Lgs. n.50/2016, nel seguito "codice dei contratti".
- 2. Che con Determinazione dirigenziale RCG. n. del (n.DetSet del):

- a)- sono stati approvati il Disciplinare di Gara ed i relativi allegati (Domanda di Partecipazione, Patto di integrità, Informativa Privacy, Schema di Contratto);
- **b)-** è stata indetta la procedura di gara relativa all'affidamento del servizio menzionato;
- **3.** Che è stato dato avvio alla procedura aperta con bando pubblicato sull'Albo Pretorio Online del Comune di Matera in data ----- nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -5a Serie Speciale Contratti Pubblici- n.24 del -----, fissando il termine di ricezione delle offerte al -----.
- 4. Che, esperita la procedura aperta in n. ------ sedute pubbliche nel giorno -----, con Determinazione dirigenziale RCG n. -------del ------- (n.DetSet ----- del -------) sono stati approvati i relativi verbali, aggiudicando in via
 definitiva, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, l'appalto del
 servizio in oggetto alla Impresa ------- con sede legale in ------, alle condizioni
 stabilite negli atti tecnico-amministrativi approvati con la citata
 Determinazione dirigenziale DSG n. ------- del -------, e verso corrispettivo del
 prezzo unitario di euro ------- -oltre oneri per la sicurezza ed I.V.A. al 22
 percento- al netto del ribasso, offerto ed accettato, del ------- percento sul
 prezzo unitario del servizio a base di gara di euro -------

TUTTO CIO' PREMESSO le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1- OGGETTO DEL CONTRATTO.

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva lacuna, l'appalto del servizio di diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale di Matera, per a durata di due anni.

Il servizio dovrà essere svolto in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative nazionali e regionali ed al "Capitolato speciale d'appalto", approvato con la Determinazione Dirigenziale RCG. n. 1988/2022 del 03.08.2022 (n.DetSet 214/2022 del 02.08.2022) in premessa citata, del quale ultimo si riportano le condizioni nel presente contratto.

ART. 2) - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.

- 1. Il servizio, consistente nell'espletamento dell'attività di diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale di Matera, attiene sia a sedute consiliari svolte interamente in presenza, sia a sedute consiliari svolte in modalità mista (in presenza e da remoto). Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda all'art. 1 del capitolato speciale di appalto.
- 2. Il servizio è onnicomprensivo di ogni prestazione ed oneri necessari ad assicurare la perfetta esecuzione delle attività nel rispetto delle norme ed autorizzazioni di legge.
- **3.** Il servizio dovrà essere svolto con le modalità e tempi di seguito riportati all'art. 4 del capitolato speciale di appalto allegato al presente contratto.
- **4.** Si dà atto che l'appaltatore ha offerto in sede di gara:

ART. 3) - DURATA DEL SERVIZIO.

- 1. La durata del servizio viene fissata in mesi 24 dalla data di avvio del servizio, salvo proroghe tecniche per la conclusione dello stesso.
- **2.** Il contratto vincola l'appaltatore a svolgere la prestazione del servizio per i quantitativi affidati e per il periodo indicato secondo le tempistiche sopra esplicitate. Sono esclusi rinnovo e proroga del contratto taciti. E' fatta salva la proroga tecnica del termine di ultimazione.

ART. 4) - CORRISPETTIVO.

- **2.** Il corrispettivo per oneri di sicurezza dovuto dalla stazione appaltante all'appaltatore, è fissato in euro ------ ed è riferito all'intera durata del servizio affidato.
- 3. Ai soli fini della registrazione fiscale si dà atto che con la Determinazione dirigenziale RCG. n. 1988/2022 del 03.08.2022 (n.DetSet 214/2022 del 02.08.2022), in premessa citata, è stata impegnata, su apposito capitolo del Bilancio comunale, la spesa occorrente per l'espletamento del servizio affidato di complessivi Euro 37.050,00 (trentasettemilacinquantavirgolazerozero) così distinti:
- Euro **36.000,00** (trentaseimilavirgolazerozero) per servizi;
- Euro **1.050,00** (millecinquantavirgolazerozero) per oneri di sicurezza. Il corrispettivo contrattuale è soggetto ad I.V.A. al 22 (ventidue) percento.

ART. 5)- VARIANTI AL CONTRATTO.

- **1.** Le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti all'art.106 del D.Lgs. n.50/2016.
- **2.** Il Comune di Matera si riserva di disporre l'esecuzione dei servizi supplementari, conformemente a quanto disposto dall'art.106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, che l'appaltatore è tenuto ad eseguire.

ART. 6)- PREZZO UNITARIO E PAGAMENTI DEL SERVIZIO.

- 1. Il corrispettivo è determinato mediante l'applicazione del ribasso del -----percento alla parte del prezzo unitario soggetto a ribasso, pari ad € ------
- 2. L'appaltatore emetterà fattura al termine di ogni 30 (trenta) giorni per le somme spettanti. Le fatture dovranno pervenire tra il primo e il quindicesimo giorno successivo al periodo di riferimento e i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni fine mese dall'avvenuta verifica di regolarità del servizio, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della fattura relativa al servizio medesimo.
- **3.** Ai fini della liquidazione delle fatture l'appaltatore è tenuto a comunicare tutte le informazioni inerenti la propria posizione previdenziale ed assicurativa, nonché quelle relative ad eventuali subappaltatori, per gli adempimenti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche, integrazioni e circolari attuative.
- 4. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'appaltatore, o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni, sarà operata una ritenuta dello ------ percento; tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al citato comma 5, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 6 del citato art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.

Analogamente, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e successive modifiche, qualora venisse riscontrata una situazione di non regolarità fiscale sarà diritto della stazione appaltante sospendere i pagamenti in corso all'appaltatore, fino a quando l'appaltatore stesso non avrà provveduto alla regolarizzazione della propria posizione, fatti salvi gli altri adempimenti di Legge.

ART. 7)- TRACCIABILITA' FINANZIARIA.

1. L'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010.

Il contratto si intenderà risolto in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa come previsto dalla suddetta Legge.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010, procederà immediatamente alla risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, incluse le eventuali imprese mandanti, sia inserita, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ognuno di

essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: il Codice identificativo della gara (CIG) relativo al servizio è il seguente: **9417721539.**

ART. 8)- REVISIONE DEI PREZZI.

1. Il prezzo unitario riferito al servizio si intende fisso ed invariabile per un anno dalla data di inizio del servizio stesso.

Successivamente, il prezzo unitario verrà rivalutato con cadenza annuale con le modalità previste dall'art.106 del D.Lgs. n.50/2016.

In mancanza della determinazione dei costi standardizzati per lo specifico servizio da parte dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici, si applica una percentuale pari al 100 (cento) percento dell'indice ISTAT FOI (indice annuale del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati). Inoltre, a decorrere dal tredicesimo mese dalla data di effettivo inizio del servizio, il prezzo unitario offerto potrà essere ulteriormente rideterminato, qualora la stazione appaltante, sulla base dell'istruttoria condotta dal dirigente responsabile su richiesta debitamente documentata presentata dall'appaltatore, riconosca che sono intervenute variazioni nei prezzi tali da determinare un aumento o diminuzione dei costi di espletamento del servizio in misura inferiore o superiore all'indice ISTAT.

ART. 9)- TITOLARITA' DEL CONTRATTO.

1. L'appaltatore è il soggetto idoneo allo svolgimento del servizio scelto dalla stazione appaltante ed anche per tale motivo è vietata la cessione del contratto da parte dell'appaltatore, salvo nei casi di trasformazione, fusione o scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi

dell'art.1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

ART. 10) - SUBAPPALTO.

1. E' consentito il subappalto del servizio alle condizioni indicate all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il limite massimo del 30 (trenta) percento dell'importo contrattuale.

Non costituisce subappalto il noleggio straordinario di automezzi di attrezzature purché l'uso venga effettuato con personale dell'appaltatore e sotto la responsabilità dello stesso.

- 2. E' consentito all'appaltatore di subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto solo se ha prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano state specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
- **3.** La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, fa decadere il diritto per l'appaltatore di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.
- **4.** Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalle responsabilità ad esso derivati dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo esso l'unico e solo responsabile verso la stazione appaltante della buona riuscita delle prestazioni.

- **5.** Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione, del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
- **6.** I pagamenti delle prestazioni rese dal subappaltatore saranno corrisposti dalla stazione appaltante all'appaltatore che provvederà nei confronti del subappaltatore.

ART. 11)- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

- 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
- **2.** L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
- **3.** L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.
- **4.** Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Durc On Line Prot. ----- del ------ con scadenza validità in data -----.

ART. 12)- RESPONSABILITA'A CARICO DELL'APPALTATORE - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE.

1. Ricade sull'appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni provocati nelle sue funzioni a persone e cose, sia direttamente sia attraverso il proprio personale.

Si dà atto che l'appaltatore ha in corso di validità una polizza di responsabilità civile che tiene indenne la stazione appaltante dai danni a terzi con un massimale di Euro ------ giusta polizza n. ------ emessa dalla ------ il ------- con pagamento del premio semestrale, quietanzato fino al ------.

Si dà atto che la suddetta polizza riporta l'impegno dell'assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 (dieci) giorni eventuali carenze di coperture assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. La garanzia, inoltre, è estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni affidate, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico.

ART. 13)- GARANZIE.

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore ha costituito garanzia definitiva, mediante polizza fidejussoria assicurativa n. ------ emessa in ------ il ------ dalla ------ per l'importo di euro ------, pari al ------ percento dell'importo contrattuale complessivo stimato del servizio, poi ridotto del 50 (cinquanta) percento ai sensi dell'art. 93 - comma 7 - del D.Lgs. n.50/2016, essendo l'appaltatore in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, rilasciata da organismo accreditato.

- **2.** Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 la garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 (ottanta) percento dell'iniziale importo garantito.
- **3.** Al termine del servizio, liquidata e saldata ogni eventuale controversia e/o pendenza e ad emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, sarà determinato lo svincolo del deposito cauzionale residuo, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, resa ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

ART. 14)- SPESE CONTRATTUALI.

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto del servizio in parola sono a carico dell'appaltatore.

ART. 15)- RAPPRESENTANZA.

1. L'appaltatore deve farsi rappresentare da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali alla quale deve conferire il potere necessario per garantire l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Il nominativo deve essere comunicato alla stazione appaltante al momento della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio.

L'incaricato dovrà risultare reperibile dalla stazione appaltante h 24 (ventiquattro).

ART. 16)- AUTORIZZAZIONI.

1. Per l'espletamento del servizio l'appaltatore dovrà possedere, in relazione all'utilizzo degli impianti, mezzi e attrezzature, le dovute autorizzazioni, certificazioni ed iscrizioni come di seguito:

ART. 17)- PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO.

1. Il servizio si svolge con le modalità e tempi di seguito riportati:

ART. 18)- PENALI.

1. Nel caso in cui l'appaltatore non effettui le operazioni di cui al presente contratto, nei modi e nei tempi indicati senza giustificati motivi, sono considerate gravi inadempienze e verranno applicate le penali individuate dall'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto, allegato al presente Contratto.

ART. 19)- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

- **1.** Il contratto d'appalto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nei seguenti casi:
- a)- in caso di tre gravi inadempienze contrattuali debitamente accertate e contestate all'appaltatore;
- b)- in caso di protratta non esecuzione del servizio di conferimento;
- c)- in caso di frode;
- d)- in caso di esito negativo della verifica di conformità di cui all'art. 102 del
 D.Lgs. n. 50/2016;
- e)- in tutti gli altri casi previsti dal presente contratto.

La risoluzione comporta l'incameramento della cauzione e la facoltà per la stazione appaltante di affidare a terzi l'appalto, in tal caso l'appaltatore è tenuto a risarcire le maggiori spese sostenute per far eseguire il servizio a terzi.

ART. 20)- ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE.

1. Si prende atto che, ai sensi della normativa in materia di documentazione antimafia introdotta dal D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), come corretto e modificato dal D.Lgs. n.218/2012, in relazione al presente contratto non sussiste obbligo di comunicazione antimafia trattandosi di contratto di importo complessivo inferiore ad Euro 150.000,00 (art.83, comma 3, lettera e).

ART. 21)- DOMICILIO DELL'APPALTATORE.

1. Agli effetti del contratto, l'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede legale del Comune di Matera.

ART. 22)- CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI.

- 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 ("Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici"), con la sottoscrizione del presente atto e con riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso, l'appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto D.P.R. n.62/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013) e dal "Codice di comportamento aziendale del Comune di Matera" (approvato con Deliberazione di G.C. n.10 del 30/01/2014 e da ultimo aggiornato con Deliberazione di G.C. n.22 del 28/01/2016), il quale ultimo viene sottoscritto unitamente al presente contratto.
- 2. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del "Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici" e del "Codice di comportamento

aziendale del Comune di Matera" da esso sottoscritto, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

- **3.** La violazione degli obblighi di cui al "Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici" ed al "Codice di comportamento aziendale del Comune di Matera" può costituire causa di risoluzione contrattuale.
- **4.** L'Amministrazione verificata l'eventuale violazione contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 23)- CLAUSOLA ANTICORRUZIONE.

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente atto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro e conferito incarichi professionali, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti del Comune di Matera che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso.

ART. 24)- ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI.

1. Ai sensi dell'art.4, comma 6, del D.P.R. n.62/2013 ("Codice di comportamento dei dipendenti Pubblici"), il dirigente del Settore Segreteria Generale il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Matera e l'appaltatore, sotto la propria diretta responsabilità, dichiarano che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dirigente ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia

genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento.

ART. 25)- PATTO D'INTEGRITÀ.

1. Costituisce parte integrante del presente contratto e ad esso viene allegato, il "Patto d'integrità" (il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.559 del 24/10/2017) sottoscritto per accettazione dall'appaltatore e da esso presentato insieme all'offerta di gara.

ART. 26)-- TRATTAMENTO DEI DATI.

- 1. L'appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara e deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.
- 2. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale/delegato dell'appaltatore dichiara di essere a conoscenza dei trattamenti dei dati personali che saranno effettuati e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.
- 3. Con la sottoscrizione del Contratto, l'appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni

generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, pertinenti e necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

- 4. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove l'appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Comune di Matera "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; nel caso, l'appaltatore si impegna ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento da parte del Comune relativamente ai dati personali di cui lo stesso è Titolare del trattamento e che potranno essere trattati dall'appaltatore nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni contrattualmente previste.
- 5. Nel caso in cui l'appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Comune, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Comune diffiderà l'appaltatore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Comune in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

6. L'appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali. Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ai sensi del D.M. 22/02/2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di euro 45,00

(quarantacinquevirgolazerozero).

Richiesto, io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, redatto da me e con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di strumenti informatici su numero ------ facciate per intero più righi ------ della ------ facciata a video, dandone lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, come segue:

In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.